

piante, della macinazione delle olive, e della vinificazione per le operazioni relative strettamente necessarie;

« c) per le persone addette alla pulizia, al governo e all'alimentazione del bestiame, come pure all'allevamento dei bachi da seta;

« d) per quelle che attendono al regolamento ed alla distribuzione delle acque di irrigazione.

« Su proposta dei proprietari, dei conduttori, dei lavoratori della terra o delle loro associazioni, ed osservate le forme che saranno indicate nel regolamento di cui all'articolo 11 della presente legge, le Amministrazioni comunali al principio di ciascun anno dovranno formare un elenco di quei lavori agricoli pei quali, oltre gli accennati, non sia conciliabile il riposo festivo con le consuetudini locali.

« È data facoltà di reclamo agli interessati dinanzi al Comitato permanente del Consiglio del lavoro contro le deliberazioni delle Amministrazioni comunali.

« In tutti i lavori agricoli non precedentemente eccettuati e non compresi nell'elenco di cui sopra dovrà essere assicurato a ciascun lavoratore almeno un riposo ininterrotto di 30 ore ogni 15 giorni.

« Questo articolo non si applica ai coltivatori mezzadri. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CABRINI, *relatore*. Come la Camera vede, la Commissione ha fuso il suo primo articolo con la maggior parte degli emendamenti presentati dall'onorevole Fracassi, dall'onorevole Falletti e da altri deputati interessatisi alla materia disciplinata in questo articolo 5; non solo, ma tenendo conto anche di osservazioni che ad alcuni membri della Commissione ed al suo presidente vennero fatte, stamane, la Commissione crede di migliorare la dizione del comma a) di questo articolo sostituendo alla frase « nei casi di imminente perdita dei prodotti » la frase « nei casi di necessità, quando si tratti di impedire la perdita, o il grave deterioramento dei prodotti ». La Commissione ha largheggiato nell'accogliere gli emendamenti e le proposte di modificazioni, perchè essa per la prima sa quanto sia difficile estendere queste misure protettive del lavoro al campo della agricoltura per le ragioni che sono state accennate dal relatore nella chiusura della discussione generale. Tuttavia, convenendo che l'articolo è forse eccessivamente largo, convenendo che con questa disposizione noi limitiamo l'opera nostra solo a consolidare uno stato di fatto, la Commissione crede opportuno che in questa legge sia introdotta una disposizione, la quale riguardi il lavoro agricolo.

Nelle discussioni che abbiamo fatto parecchie volte alla Camera, nelle discussioni che si fanno

nei giornali e nelle riviste a proposito della estensione della legislazione sociale nel nostro Paese, stride di solito questa contraddizione: mentre da una parte si dice che occorre procedere con grande cautela nello estendere e nello sviluppare la legislazione sociale, inquantochè l'Italia non è paese industriale, ma paese a tipo prevalentemente agricolo, dall'altra parte sta di fatto che mai alcuna legge è stata proposta con speciale riferimento alle condizioni del proletariato agricolo. Orbene questa disposizione intende a schiudere la legislazione al lavoratore della terra. Noi dobbiamo ricordare che abbiamo una legge sopra gli infortuni del lavoro, la quale non riguarda menomamente i lavoratori della terra. Soltanto con l'ultima riforma vi si è introdotta qualche lieve disposizione, per cui è contemplato un quasi insignificante frammento del proletariato agricolo, che ondeggia per il suo carattere incerto tra il proletariato agricolo e il proletariato industriale. Abbiamo cioè esteso l'assicurazione a quei contadini, che sono adibiti al lavoro delle trebbiatrici e di talune altre macchine agricole. Abbiamo una legge sui probi-viri, con la quale ci siamo preoccupati dei conflitti, che sorgono tra capitale e lavoro nel campo delle industrie, ma abbiamo trascurato completamente i conflitti, che sono sorti e sorgono tra capitale e lavoro nel campo della agricoltura. Per queste ragioni e con lo scopo, più che altro, di fare un articolo, che esprima una tendenza, che rappresenti un avviamento ad una preparazione, la Commissione vi presenta il testo dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione mantiene il testo dell'articolo quale fu da me letto, salvochè alla lettera a) dov'è detto: « nei casi di imminente perdita di prodotti » sostituisce: « nei casi di necessità, quando si tratti di impedire la perdita, o il grave deterioramento dei prodotti. »

Procedendo per ordine, darò prima la facoltà di parlare agli iscritti su questo articolo, e poi a coloro, che hanno presentato emendamenti.

Primo iscritto è l'onorevole Falletti, al quale dò facoltà di parlare.

FALLETTI. Onorevoli colleghi, l'articolo 5 dell'attuale disegno di legge desta particolare interesse perchè si riferisce al precetto del riposo festivo, applicato nel campo della agricoltura. Questo interesse è ovvio se noi ci facciamo a considerare, innanzi tutto, l'indole tutta propria del lavoro agricolo, la cui continuità o discontinuità non è in balia di alcuna legge umana il fissare dai termini improrogabili al compimento di certe culture, dalle vicende atmosferiche potendo dipendere il fatto che all'operaio, alla fine della settimana non sia nemmeno consentita quella giornata di riposo che gli sarebbe dovuta, e che egli sia costretto a parecchie settimane di ozio